

TRIBUNALE DI ROMA

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE EX ART. 78 CCI

FRANCESCO LAURI

Il Giudice delegato Fabio Miccio,

letto il ricorso per concordato minore in continuità professionale proposto dall'avv. Francesco Lauri,

viste le richieste di chiarimento avanzate al ricorrente e le successive memorie integrative e modificative dell'originaria proposta e piano,

osserva e provvede come segue.

1. Le cause del sovraindebitamento

Le cause del sovraindebitamento sono descritte nel ricorso e nella relazione dell'OCC distinguendole in cause afferenti la sfera professionale ed in cause afferenti la sfera privata.

In ordine alle cause attinenti all'attività professionale si deduce quanto segue.

“L’odierno ricorrente si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che ne ha determinato la definitiva incapacità di poterle adempiere con regolarità.... L’odierno ricorrente, come evidenziato in premessa, svolge dall’anno 1999 la professione di Avvocato, in particolare nel settore dell’assistenza legale contro gli errori da prestazioni mediche. Nell’anno 2007, il ricorrente decise di costituire una associazione, denominata Osservatorio Sanità per la tutela dei diritti dei malati...proprio per conquistare una fetta di mercato, l’associazione e di conseguenza lo studio legale del ricorrente decise di “accollarsi” ogni spesa medica e di giudizio, con costi per pratica intorno ai 10 mila euro circa. Una scelta strategica che ha consentito all’associazione e quindi all’odierno proponente di acquisire una nutrita clientela in tutta Italia. La rilevante acquisizione della clientela ed i relativi contenziosi intrapresi hanno determinato un esborso di spese superiori alle entrate che si è appesantito nel periodo del covid che ha registrato un’assenza pressoché totale di incassi, ossia del riconoscimento effettivo del pagamento delle spese legale che già come noto avviene a distanza di anni. Questo ha determinato la impossibilità di poter pagare con regolarità le esposizioni debitorie nei confronti soprattutto del fisco/erario; a fronte di uscite “importanti” non vi è stata la possibilità di poter contare con regolarità di entrate che avrebbe consentito se non di pareggiare quanto meno di limitare la esposizione debitoria. Come notorio, i tempi per ottenere un risarcimento dei danni per errate prestazioni mediche a seguito di sentenza si attesta intorno ai 6/7 anni, senza contare le lungaggini nell’ottenimento concreto delle spese legali liquidate che spesso richiede il ricorso alle procedure esecutive”.

In ordine alle cause attinenti la sfera privata si deduce quanto segue.

“A questo deve aggiungersi anche la crisi matrimoniale che ha determinato, in sede di separazione consensuale, il riconoscimento all’ex coniuge, signora ██████████ di un assegno mensile di mantenimento di euro 3.000 oltre ad euro 3.000 per i tre figli per un totale complessivo di euro 6.000, a cui vanno aggiunte le spese ordinarie e straordinarie legate al nucleo familiare, come da documentazione allegata. Va però precisato che in virtù di un accordo tra gli ex coniugi, dall’anno 2023 l’importo che viene corrisposto è stato ridotto ad euro 4.500”.

Nella relazione dell'OCC si legge quanto segue: *“In particolare infatti il Proponente, padre di n. 3 figli, di cui uno minore, a seguito dell’esplosione della crisi coniugale, si è trovato a dover sopportare, come specificato nell’accordo di separazione prodotto in atti, ingenti importi economici da riconoscere a favore dell’ex coniuge sig.ra ██████████ ed a titolo di mantenimento dei figli non ancora economicamente*



autosufficienti che, unitamente alla prolungata paralisi dell'attività professionale, in particolare modo poiché improntata all'anticipo di ingenti costi per ciascuna pratica, ha reso di fatto irreversibile la crisi del debito nelle more maturato".

2. Il piano

Il piano concordatario prende le mosse dalla constatazione dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva pari ad euro 1.627.719,53, di cui euro 642.062,87 a titolo di debito ipotecario, composto per circa il 50% dal mutuo ipotecario sull'abitazione e per la restante parte da due ipoteche esattoriali; la parte nettamente prevalente del debito è costituito da esposizioni verso l'erario.

L'attivo risulta composto dalle seguenti voci:

- Attivo voci beni immobili e mobili registrati

Come da allegate visure catastali (all.5) e visure ipotecarie (all.5.1) e di visura estratta al PRA (all. 8), il ricorrente risulta essere intestatario del seguente compendio immobiliare:

1) Immobile sito nel Comune di Roma alla Piazza Mazzini n.15 ed identificato al NCEU di detto Comune al Foglio 402, P.IIIa 7, Sub. 34 e 507, Cat. A/2 e Cat. C/2. Classe 3. I due compendi immobiliari risultano essere gravati da due ipoteche amministrative iscritte a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione; la prima del 26 agosto 2019 per un importo pari ad euro 271.787,96, la seconda del 5 settembre 2023 per un importo pari ad euro 48.443,20.

Il sig. Lauri, come da visura al PRA non risulta essere proprietario di beni mobili registrati;

2) Multiproprietà consistente nel godimento di una settimana l'anno nella località turistica sita in Marbella, Malaga (Spagna) acquistata per un complessivo importo di euro 15.500,00 (IVA compresa)

- Attivo circolante

Come da documentazione allegata, il sig. Francesco Lauri risulta essere intestatario dei seguenti conti correnti con saldo al 1 luglio 2024 per i conti correnti di Intesa San Paolo spa:

- 1) Conto corrente acceso presso Intesa San Paolo n. 2207 con saldo pari a zero;
- 2) Conto corrente n.78076/1000/457 intestato al proponente e con saldo pari a zero;
- 3) Conto corrente Credit Agricole n. 63981548 con saldo al 30 giugno 2024 pari ad euro 7.810,71.

- Attivo derivante da reddito

Il proponente, prendendo come riferimento i redditi netti dell'anno 2022, ha dedotto di produrre un reddito mensile netto pari ad euro 17.981,66 al mese.

Il proponente indica le spese mensili fisse nella seguente misura:

euro 4500,00 mensili per assegno per moglie e figli;

euro 2150,00 mensili per spesa affitto immobile nel quale attualmente abita;

euro 2100,00 per spese di mantenimento personali in senso stretto;

cui vanno aggiunte euro 734,46 per pagamento rottamazione fiscale in corso ed euro 1250,00 per rateo mutuo sull'abitazione principale che si intende mantenere in essere (trattasi invero, queste ultime, di pagamenti di debiti concordatari, che tuttavia sono stati esplicitati in sede di spese mensili in quanto si intende proseguire pagamenti rateali già in essere).



Il totale ammonta ad euro 10734,56.

La quota di reddito mensile da utilizzare per il pagamento dei debiti concordatari è indicata in euro 6.052,24 (eventualmente aumentabile nella misura del 50% dei redditi eccedenti l'importo di euro 17.981,66).

La sommatoria tra spese fisse e somme offerte ai creditori è pari ad euro 16786,70.

Vi è una differenza tra il reddito mensile atteso di 17981,66 e l'importo di euro 16786,70, pari ad euro 1194,96 che, a seguito di specifica richiesta di chiarimento avanzata da questo istruttore, la parte ha indicato come una sorta di fondo rischi per eventuali accadimenti che dovessero ridurre il reddito mensile ovvero aumentare le spese fisse.

Tal deduzione viene ritenuta corretta fermo il fatto che, in difetto di un minor reddito o di spese imprevedibili e giustificate, tale differenza di euro 1194,96 non può essere trattenuta del ricorrente ma deve aumentare la percentuale di soddisfacimento dei creditori secondo l'ordine delle cause di prelazione.

Deve essere inoltre alienata la multiproprietà di cui sopra, come da impegno assunto dal debitore.

3. La proposta ai creditori può essere così riassunta:

1) Il pagamento integrale del debito ipotecario vantato da Ader Amministrazione Finanziaria con riferimento alle due ipoteche amministrative per cui si prevede il riconoscimento di euro 315.744,40;

Tale importo risulta come valore residuo dell'immobile oggetto di ipoteche amministrative che risultano essere di secondo grado, essendo sussistente sullo stesso compendio immobiliare ipoteca di primo grado iscritta a favore della Ubi leasing spa;

2) Rispetto all'altro creditore ipotecario, ovvero Ubi Leasing spa, si prevede il pagamento integrale secondo il normale ammortamento; non essendo stata dedotta l'esistenza di rate insolte, non è richiesta ex art. 75 del CCII una autorizzazione giudiziale al mantenimento del contratto di mutuo in essere;

3) Rispetto alle esposizioni debitorie in chirografo, si prevede – giusta variazione di cui alla nota del 22.4.25 con allegati - lo stralcio delle stesse al 20% con un piano rateale con rata mensile di euro 6052,24

Si prevede un orizzonte di pagamenti rateizzati di dieci anni; secondo i calcoli dell'OCC, il debitore istante si impegna a pagare a favore dei creditori la complessiva somma di euro 958637,00, oltre alla somma di euro 22.448,00 a favore dell'OCC, detratti gli anticipi eventualmente versati.

Il piano dei pagamenti ai singoli creditori è quello riportato a pagina 16 della memoria integrativa a firma avv. Melchionna del 14.4.2025.

Non sono state previste classi (che nel concordato minore sono obbligatorie solo per i creditori assistiti da garanzie prestate da terzi).

All'esito delle varie interlocuzioni avute dal giudicante con il ricorrente e delle modifiche ed integrazioni apportate (che hanno elevato dal 10 al 20% la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari) sussistono i presupposti per l'apertura della procedura.

Non si procede alla nomina del commissario giudiziale in quanto non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art. 78 comma 2 bis (non è stata chiesta la sospensione di azioni esecutive o cautelari; non è stata proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112 comma 2; non è stata richiesta la nomina del commissario da parte del debitore).



DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di Francesco Lauri;

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta, incluse le memorie e documenti integrativi depositati ed incluse le relazioni dell'OCC, nonché del presente decreto del quale dispone la pubblicazione mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale,

AVVISA

che i creditori muniti di cause di prelazione dei quali sia previsto il pagamento integrale non votano salvo che rinuncino alla causa di prelazione (art. 79 del CCII)

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

ASSEGNA

ai creditori il termine di giorni 30 dalla comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con la precisazione che la mancata espressione del voto equivale, ai sensi dell'articolo 79 comma 3, ad assenso alla proposta di concordato;

Nella comunicazione, il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

che l'OCC curi l'esecuzione del decreto, dandone tempestiva comunicazione ai creditori unitamente alla proposta, e che alla scadenza del termine di giorni 30 di cui all'art. 78 comma 2 lett. c) CCI depositi relazione sulla rituale comunicazione ai tutti i creditori, sull'esito finale delle votazioni e su eventuali contestazioni proposte dai creditori.

AVVISA

che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente e all'OCC

Roma, 5 maggio 2025.

Il Giudice

Fabio Miccio

